

Cassazione. Le indicazioni della Corte No al **notaio** itinerante: orari di studio fissi e niente procacciatori

Patrizia Maciocchi
ROMA

Il **notaio** non può essere itinerante, ma deve essere presente nel suo studio in orari prefissati. La Corte di cassazione, con la sentenza 26146 del 30 dicembre scorso, analizza le novità introdotte dalla legge notarile (1/2012) per arrivare ad escludere che questa consenta al **notaio**, in nome della concorrenza, di recarsi in tutto il territorio del distretto della Corte d'appello per esercitare le sue funzioni presso terzi. Al contrario la Cassazione sottoli-

LA PRECISAZIONE

Non si deve ritenere che la nuova legge per favorire la concorrenza autorizzi a muoversi per tutto il distretto

nea, come la riforma abbia rafforzato il dovere del professionista di restare radicato nel territorio proprio grazie alla presenza nel suo studio, che va garantita almeno tre giorni - prefissati - alla settimana.

Nè il via libera ad aprire un ufficio secondario può essere interpretato come la possibilità di esercitare le funzioni andando nel "domicilio" delle società. La Suprema corte bocchia la lettura della riforma, decisamente a maglie larghe, fornita dal ricorrente, che era finito nel mirino del Consiglio di disciplina, per aver stipulato un numero eccessivo di atti all'esterno dello studio, sia nel comune che fuori, "appoggiandosi" a centri servizi e società immobiliari. Un modo di svolgere la professione non in linea con il dovere di imparzialità rispetto alle parti. Problemi

analoghi erano stati sollevati varie volte in passato (ora sono meno rilevanti, perché i **notai** non hanno più l'esclusiva su tali pratiche) con le autentiche di atti di vendita di veicoli, effettuate direttamente nelle sedi di commercianti del settore.

Recandosi negli uffici di società, centri servizi e agenzie, il **notaio** appariva - infatti - più vicino ai clienti che tramite queste organizzazioni lo avevano contattato. Veniva così violato anche il divieto di servirsi di procacciatori di clienti. Accusa che i giudici ritengono fondata sulla base delle fatture emesse, che riportavano importi globali non coerenti con i costi di visita e considerati dunque come il "corrispettivo" per l'attività di procacciamento.

Cade invece la contestazione di aver costituito un ufficio secondario presso le organizzazioni terze, in assenza di un'autonoma organizzazione e di beni strumentali all'attività notarile. La Suprema corte ammette che, per venire incontro ad un bisogno di concorrenza che investe le attività libero professionali, il **notaio** può ora spostarsi in tutto il territorio della Corte d'appello in cui si trova la sua sede, con un ambito di competenza più ampio del passato.

Non è però venuta meno la pubblica funzione che impone il collegamento **notaio**-sede. Il professionista non è libero, come ipotizzato dalla difesa, di stabilire di volta in volta i giorni in cui sarà presente nel "centro effettivo del suo operato", ma ha l'obbligo di tenere esposto, in modo visibile al pubblico, un avviso con le ore e i giorni in cui lo studio è aperto e il **notaio** assiste personalmente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

